

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 16 maggio 1983**

recante quarta modifica della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(83/264/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il fosfato di tri (2,3-dibromopropile), utilizzato per ignifugare tessili ed indumenti, è stato vietato dalla direttiva 79/663/CEE (4) a causa dei rischi che esso presenta per la salute; che, da successivi esami, è risultato che altri due prodotti ignifughi, l'ossido di trisaziridinilfosfina e il polibromuro di difenile (PBB) sono nocivi per la salute e non dovrebbero quindi essere impiegati nei prodotti tessili destinati ad entrare in contatto con la pelle;

considerando che la 3,3-dimetossibenzidina è impiegata per la fabbricazione della polvere per starnutire; che, anche se le informazioni sull'azione mutagena e cancerogena di questa sostanza non sono conclusive, la sua struttura simile a quella della benzidina, il cui effetto cancerogeno sull'uomo è stato posto in evidenza, induce alla massima prudenza quanto ai rischi che questa sostanza potrebbe presentare per la salute; che, per ovvi motivi, la polvere per starnutire viene impiegata anzitutto dai bambini, i quali costituiscono di massima un gruppo sensibile

ai prodotti chimici tossici e devono pertanto essere particolarmente protetti; che, di conseguenza, l'impiego di questa sostanza dev'essere vietato nella fabbricazione degli oggetti per fare scherzi, in particolare della polvere per starnutire;

considerando che talune polveri per starnutire a base di piante presentano pericoli per l'utente ed in particolare per i bambini e che per questa ragione sono già vietate in taluni Stati membri;

considerando che i polisolfuri di ammonio hanno effetto corrosivo e possono provocare danni gravi e permanenti soprattutto agli occhi; che questi composti, venduti soprattutto ai bambini come giocattoli od oggetti per fare scherzi, sono particolarmente pericolosi e che il loro impiego deve pertanto essere vietato;

considerando che gli esteri volatili di acido bromoacetico sono impiegati come gas lacrimogeno; che essi hanno un effetto irritante e che possono essere nocivi per il sistema respiratorio e per gli occhi; che, a forte concentrazione, presentano effetti corrosivi che provocano danni irreversibili agli occhi; che non devono essere usati dai bambini e che il loro impiego come oggetto per fare scherzi deve pertanto essere vietato;

considerando che i divieti già disposti da taluni Stati membri in merito alle suddette sostanze incidono direttamente sull'istituzione o sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 76/769/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato della direttiva 76/769/CEE vengono aggiunti i punti seguenti:

- «8. Ossido di trisaziridinilfosfina
CAS n. 5455-55-1
- 9. Difenile polibromurato (PBB)
CAS n. 59536-65-1

Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria

(1) GU n. C 288 del 10. 11. 1981, pag. 7.

(2) GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 148.

(3) GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 42.

(4) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

10. Polvere di Panama (*Quillaja saponaria*) e i suoi derivati contenenti saponine

Polvere di radice di *Helleborus viridis* e di *Helleborus niger*

Polvere di radice di *Veratrum album* e di *Veratrum nigrum*

Benzidina e/o suoi derivati

o-Nitrobenzaldeide
CAS n. 552-89-6

Polvere di legno

11. Solfuro e bisolfuro di ammonio
CAS n. 12135-76-1
CAS n. 12124-99-1

Polisolfuri di ammonio
CAS n. 12259-92-6

12. Gli esteri volatili dell'acido bromoacetico:

Bromoacetato:

di metile
CAS n. 96-32-2

di etile
CAS n. 105-36-2

di propile

di butile

Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti

Gli Stati membri possono tuttavia tollerare nel loro territorio fiale puzzolenti di contenuto non superiore a 1,5 ml»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica ⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

⁽¹⁾ Questa direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 maggio 1983.